

- la proposta, già autorizzata nel marzo scorso, ha creato aspettative nel mercato, nelle organizzazioni sindacali dei dipendenti della Fedit e nello stesso ceto creditorio, sicché appare inopportuno deluderle senza essere corti alternative più vantaggiose

Inoltre, il Collegio aggiungeva diverse considerazioni sulla società offerente, sugli impegni da quest'ultima assunti sul problema occupazionale, sulla urgenza del trasferimento correlato alle precarie condizioni delle società controllate alcune delle quali soggette a procedure concorsuali minori, sulla conseguente riduzione dei forti oneri di gestione. Sottolineava l'importanza

ottenuta dalla società offerente la rinuncia alla garanzia dell'esistenza dei crediti della Federconsorzi (*verum nomen*)

Infine, il Tribunale ritenendo che, fra i motivi che consigliavano l'autorizzazione alla stipula dell'atto quadro dovesse emergere soprattutto la speditezza della procedura di esecuzione del concordato, riservava al giudice delegato il compito di fissare termini per i vari adempimenti, ivi compresi i termini per l'esercizio

facoltà che la S.G.R. si è riservata, ferma restando la competenza del Collegio già prevista nella sentenza di omologazione e del provvedimento 23/26 marzo 1993

La vendita in blocco del patrimonio della Federconsorzi per il corrispettivo di L. 2.150 miliardi e la successiva autorizzazione a vendere alla S.G.R. hanno trovato la loro ragion d'essere sia nelle numerose e fondate ragioni di convenienza sopra riportate, ma